



## ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO

S. PIETRO IN VINCOLI

Circolare n.378

I.C.S. SAN PIETRO IN VINCOLI - RAVENNA  
Prot. 0008953 del 21/05/2024  
I (Uscita)

Ai Genitori degli Alunni  
Al Personale Docente  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria I Grado  
Al Sito Web

### OGGETTO: VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE NELLE CLASSI INTERMEDIE PRIMO CICLO

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione nelle classi intermedie verrà effettuata, applicando il regime ordinamentale vigente:

- per la Scuola Primaria: Decreto legislativo n. 62/2017
- per la Scuola Secondaria di I Grado: Decreto legislativo n. 62/2017.

#### VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti sarà espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di Educazione civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento.

Gli alunni della Scuola Primaria saranno ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, potranno non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La certificazione delle competenze, di cui al Decreto ministeriale 14/2024, rilasciata **al termine della classe quinta della scuola primaria**, redatta in sede di scrutinio finale dai docenti di classe, è consegnata alla famiglia e, in copia, all'istituzione scolastica del grado successivo.

#### VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO

La valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi ai sensi dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 62/2017

Nel caso in cui le valutazioni finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017.

Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, l'istituzione scolastica può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017.

La certificazione delle competenze, di cui al D.M. 14/2024, rilasciata **al termine del primo ciclo di istruzione**, redatta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, è messa a disposizione sia della famiglia degli studenti che superano l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sia dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Pierangela Izzi

Firma apposta in forma digitale sul documento  
originale ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse